

Prot. n. L86/RNS  
Bologna, 04 giugno 2020

**Oggetto:**

*Le ulteriori norme in materia di lavoro, previdenza e sorveglianza sanitaria contenute nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.*

*Sommario*

*Nel Decreto Rilancio varie sono le norme modificate in ambito giuslavoristico, previdenziale e di sorveglianza sanitaria quali, fra gli altri: a) il lavoro agile; b) il lavoro agricolo; c) l'emersione di rapporti di lavoro; d) il reddito di emergenza.*

In continuità con quanto già commentato con precedenti Circolari, vediamo le ulteriori disposizioni contenute nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che, si ricorda, è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

Per comodità di lettura, le relative norme, vengono raggruppate nelle seguenti sezioni:

- 1) Norme giuslavoristiche,
- 2) Norme previdenziali,
- 3) Norme sorveglianza sanitaria.

**1) Norme giuslavoristiche**

**Art. 88 - Fondo Nuove Competenze**

Una delle novità più interessanti del Decreto Rilancio è la costituzione del “Fondo Nuove Competenze” che consente una **rimodulazione dell’orario di lavoro, a parità di salario**, finalizzata a dedicare parte del tempo di lavoro a percorsi di formazione, senza creare nuovi o maggiori oneri a carico delle imprese.

Nello specifico, il Decreto consente alle Parti sociali di stipulare Contratti collettivi aziendali o territoriali con i quali è possibile **convertire temporaneamente quota dell’orario di lavoro in formazione professionale finanziata da un apposito fondo pubblico, denominato “Fondo Nuove Competenze”, mediante il quale viene erogata anche un’indennità**, comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali, volta a garantire, ai lavoratori interessati dalla misura, il 100% della retribuzione per tutta la durata del programma formativo.

Il Fondo sarà costituito presso l’A.n.p.a.l. e avrà una dotazione iniziale di 230 milioni di Euro.

Nonostante venga demandata a un Decreto interministeriale, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse, è espressamente previsto, per la realizzazione dei progetti formativi, il coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

**Art. 90 - Lavoro agile**

Il **diritto al lavoro agile** - previsto per i dipendenti disabili o immunodepressi ovvero per coloro che abbiano nel proprio nucleo una persona disabile o che siano familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39 del Decreto Cura Italia) - **è esteso**, per il settore privato e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, **anche ai genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14**; questo anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che:

- tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
- in famiglia non vi sia un altro genitore non lavoratore o che sia beneficiario di integrazione salariale per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.



Se il datore di lavoro non riesce a fornire gli strumenti informatici, è previsto che la prestazione potrà essere svolta anche attraverso quelli di proprietà del dipendente.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Per i dipendenti pubblici resta fermo che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.a. almeno sino al 31 dicembre 2020.

#### **Art. 94 - Promozione del lavoro agricolo**

I lavoratori dipendenti, sospesi a zero ore ed in godimento di ammortizzatori sociali o in NASpl o DIC-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, **possono stipulare con i datori di lavoro dell'agricoltura, contratti di lavoro a termine**, non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, senza subire la perdita o riduzione dei benefici previsti, nel limite di €. 2.000,00 per l'anno 2020.

Per effetto di quanto inserito all'art. 18 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 <sup>(1)</sup>, con riguardo alle attività agricole, non integrano, in ogni caso, un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte, fino al 31 luglio 2020, anche dai soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle **zone montane**.

#### **Art. 99 - Osservatorio del mercato del lavoro**

Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro l'*Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro* che dovrà realizzare i seguenti obiettivi:

- a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

#### **Art. 103 - Emersione di rapporti di lavoro**

Con una lunga ed articolata norma, viene regolamentata una **nuova sanatoria per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari**.

Il percorso di emersione dei rapporti di lavoro irregolare **riguarda solo alcuni settori produttivi**, ovvero:

##### <sup>1</sup> **Articolo 18 - Assunzioni a tempo parziale.**

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU.

2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.

**3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



- 1) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 2) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- 3) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Con il **Decreto interministeriale 27 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.137 del 29 maggio 2020)** sono state disciplinate le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

In sintesi viene prevista la possibilità:

- a) **per il datore di lavoro italiano o straniero**, di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri **presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020**;
- b) **per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019**, di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del Ministero dell'Interno in base ai soggetti interessati; all'uopo si riporta il Comunicato apparso sul sito del Ministero dell'Interno consultabile al seguente link:

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-e-rilascio-permessi-soggiorno-temporaneo>

**"1) Presso lo Sportello unico per l'immigrazione** istituito nelle prefetture: riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari.

La **Circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 30 maggio 2020** fornisce le indicazioni operative.

I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell'8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc.).

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche **dal 1° giugno al 15 luglio 2020** dalle ore 7:00 alle 22:00 sull'applicativo accessibile all'indirizzo,

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>

utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.

È disponibile un **tutorial** che guiderà gli utenti alla compilazione delle istanze.

Successivamente all'invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.


Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello **F24** (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell'Agenzia delle entrate.





Lo Sportello unico per l'immigrazione, dopo aver verificato l'istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l'esibizione della documentazione necessaria all'emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.

I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l'inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d'intesa già sottoscritti.

Al fine di fornire chiarimenti sulle procedure e in risposta ai quesiti più ricorrenti sono, inoltre, in corso di predisposizione le frequency ask questions (FAQ).


**2) Presso le Questure:** gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Le indicazioni operative sono contenute nella **Circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza**  **30 maggio 2020.**

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 **uffici Postali dedicati (sportello amico)** , inoltrando l'apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall'interessato. L'onere del servizio è fissato a 30€.

Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello **F24**  (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Occorre:


- essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un'attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all'atto della presentazione dell'istanza.

In considerazione dell'attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali "sportello amico" per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una **ripartizione per cognome** . Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.

Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.

Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l'esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati."

Per la **presentazione della domanda all'I.n.p.s.**, altresì, si rimanda a quanto disposto dallo stesso Istituto con la **Circolare n. 68 del 31 maggio 2020 (allegato 1)**, a cui si rimanda per i dettagli operativi.

Altresì, si evidenzia che l'**Agenzia delle Entrate** ha emanato la **Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020** , con la quale ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi forfettari dovuti per la regolarizzazione dei citati rapporti di lavoro.



La norma in commento, ai commi 8 e 9 stabilisce, altresì che costituisce **causa di inammissibilità** delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 (2) del C.p.c. per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del C.p.;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del C.p.;
- c) reati previsti dall'art. 22, co. 12 (3), del T.U. di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Costituisce, altresì, **causa di rigetto** delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Il comma 10, inoltre stabilisce alcuni divieti per i cittadini stranieri che sono stati oggetti di determinati provvedimenti.

In virtù di quanto previsto dal comma 11, **dal 19 maggio 2020 e fino alla conclusione dei procedimenti, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:**

#### **2 Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta.**

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

#### **3 Art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

...omissis

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Omissis...



- I. per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
  - II. per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
- I commi successivi, tuttavia, limitano tale sospensione.

#### **Art. 203 - Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo**

Si evidenzia tale articolo in quanto, con esso, si introduce **l'obbligo per i vettori aerei e per le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni ENAC, di applicare ai propri dipendenti e al personale dipendente da terzi, utilizzato per le proprie attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore-**

La norma, che potrebbe interessare alcune realtà del movimento cooperativo, dovrebbe essere urgentemente interpretata ufficialmente giacché, in base a quanto previsto dai commi 3 e 4:

- a) entro novanta giorni, dalla data del 19 maggio u.s., i soggetti, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, devono comunicare all'ENAC di ottemperare a tali agli obblighi;
- b) a decorrere, sempre dalla data del 19 maggio, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni, devono recare, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale dei trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 5.000,00 ed un massimo di €uro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

## **2) Norme previdenziali**

### **Art. 76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità**

L'art. 76, che modifica l'art. 40 del Decreto-legge n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) estende la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione del Reddito di cittadinanza, NASPI e DIS-COLL da due a quattro mesi.

### **Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**

L'art. 81, che modifica l'art. 103 del Decreto-legge n. 18/2020 (Legge n. 27/2020), dispone che i documenti unici di regolarità contributiva (D.u.r.c.) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 **conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020.**

Il citato D.L. n. 18/2020 aveva differito la scadenza al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, per tutti gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Sull'argomento si rimanda a quanto comunicato dall'I.n.p.s. con il **Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020 (allegato 2).**

### **Art. 92 - Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL**

L'art. 92 prevede che le prestazioni di Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono **prorogate di ulteriori due mesi** a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, né di quelle di cui agli artt. 20, 21, 22 e 36 del Decreto "Rilancio".

### **Art. 82 - Reddito di emergenza**



L'articolo in esame introduce un **nuovo strumento giuridico che tende ad assicurare ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza ("R.e.m.")**.

Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e, sul tema, è intervenuto l'Istituto previdenziale con il **Messaggio n. 2131 del 22 maggio 2020 (allegato 3) e la Circolare 3 giugno 2020, n. 69 (allegato 4)**.

Come precedentemente specificato, il R.e.m. tutela i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, non coperti dagli altri sussidi con un importo che oscilla tra 400,00 a 800,00 Euro a seconda della consistenza del nucleo familiare.

In estrema sintesi, per ottenere il R.e.m. bisogna possedere, cumulativamente quattro requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a una soglia di R.e.m. spettante;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10,000,00 Euro, accresciuto di 5.000,00 Euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000,00 Euro (il massimale è incrementato di 5.000,00 Euro in caso di presenza di un componente con disabilità grave o non autosufficienza);
- d) un valore dell'Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 15.000,00 Euro.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità introdotte dal Decreto Cura Italia o dal Decreto Rilancio.

Scatta l'incompatibilità, anche, se nel nucleo sono presenti componenti che al momento della domanda:

- a) sono titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del R.e.m. spettanti; percepiscono il reddito di cittadinanza.

Non hanno diritto al R.e.m. i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, e coloro che sono ricoverati presso in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico di una amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare ha al proprio interno componenti con queste caratteristiche il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali persone.

### **3) Norme sorveglianza sanitaria**

#### **Art. 66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale**

Il provvedimento modifica l'art. 16, del Decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 e, conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 non riguarda più solo i lavoratori ma ricomprende anche i volontari, sanitari e non che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro; per essi, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 34, co. 3, del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- b) le previsioni in tema di D.P.I., si applicano, in termini estensivi, anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

#### **Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**

Per effetto di quanto prorogato, il comma 2 dell'art. 26 del Decreto-legge 17 marzo, n. 18 (Legge 24 aprile 2020, n. 27), risulta così modificato:

**"Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi**



dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, **il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero** di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.”

**Art. 77 - Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore**

All'art. 43 del Decreto-legge n. 18/2020 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) il sostegno per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, ora ricomprende gli enti del terzo settore;
- b) a seguito della situazione emergenziale, l'Inail provvede, entro il 30 aprile 2020, a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di €uro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale con estensione anche agli enti del terzo settore tenuto conto delle attività di interesse generale di tali enti.

**Art. 83 - Sorveglianza sanitaria**

La nuova disposizione prevede che, fatte salve le disposizioni vigenti per la sorveglianza sanitaria di cui al T.U. Sicurezza, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Inoltre, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui sopra può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

**L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell'articolo in commento non può, in ogni caso, giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.**

**Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro**

Al fine di favorire l'attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento del COVID-19 del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'art. 95 prevede interventi straordinari per le imprese per un importo pari a 403 milioni di €uro.

In particolare, gli interventi sono destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020), interventi per la riduzione del rischio di contagio.

Nel merito gli interventi previsti sono relativi all'acquisto di:

- a. apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c. apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.





A detto finanziamento sono destinate le risorse del cosiddetto bando ISI 2019 e dello stanziamento 2020 per finanziamenti alle imprese di progetti in materia di salute e sicurezza. Viene infatti revocato il bando di finanziamento INAIL ISI 2019 che destinava oltre 250 milioni di euro alle imprese.

L'importo massimo concedibile, inoltre, è pari a:

- ✓ 15.000,00 €uro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- ✓ 50.000,00 €uro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- ✓ 100.000,00 €uro per le imprese con più di 50 dipendenti.

L'erogazione dei contributi, che saranno concessi con procedura automatica, è affidata a Invitalia S.p.a. sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'I.n.a.i.l.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) *I.n.p.s. - Circolare 31 maggio 2020, n. 68*  
*Allegati 1 e 2: Omissis*
- 2) *I.n.p.s. - Messaggio 21 maggio 2020, n. 2103*
- 3) *I.n.p.s. - Messaggio 22 maggio 2020, n. 2131*
- 4) *I.n.p.s. - Circolare 3 giugno 2020, n. 69*

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 31/05/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 68**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Vice Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.2

**OGGETTO: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell'istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari**

**SOMMARIO:** *L'articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all'INPS al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o dell'Unione europea.*

## INDICE

1. *Premessa*
2. *Modalità di presentazione della domanda*
3. *Destinatari della norma*
4. *Requisiti reddituali*
5. *Contenuto della domanda*
6. *Procedura di emersione*

## **1. Premessa**

L'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell'Unione europea.

Con la presenta circolare si forniscono le prime istruzioni operative limitatamente agli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell'INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto 27 maggio 2020 "Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro". (20A03026) (GU Serie Generale n.137 del 29-05-2020) che si allega (Allegato n.1), con riferimento alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell'Unione europea.

Si fa riserva, con successiva circolare, di fornire le istruzioni relative alle modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 2 e all'articolo 11 del decreto 27 maggio 2020.

## **2. Modalità di presentazione della domanda**

I datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell'Unione europea, nonché

cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, possono presentare all'INPS l'istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.

La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all'interno del portale dell'Istituto alla pagina [www.inps.it](http://www.inps.it), a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.

Il contenuto della domanda è precisato all'articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 .

### **3. Destinatari della norma**

Il comma 3 dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l'ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Pertanto, possono essere presentate le istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all'interno della tabella di cui all'allegato 1 del decreto 27 maggio 2020 (Allegato n.2).

In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

Non rientrano invece in tali ipotesi:

- gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;
- i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.

Si precisa inoltre che la norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.).

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell'istanza deve avere avuto inizio in data

anteriore al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza.

La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.

#### **4. Requisiti reddituali**

In applicazione del comma 6 dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020, l'art. 9 del decreto 27 maggio 2020 ha stabilito che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.

Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:

- a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica.

I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti domanda per l'emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Per la valutazione della capacità economica dei datori di lavoro agricoli, si rinvia a quanto precisato all'articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, del decreto 27 maggio 2020.

#### **5. Contenuto della domanda**

I datori di lavoro interessati devono inoltrare l'istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).

Si precisa che l'articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020 dispone che *"in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari"*.

L'articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Come sopra accennato, il contenuto della domanda inoltrata all'Istituto è precisato all'articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 .

A norma del citato articolo, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) il settore di attività del datore di lavoro;
- b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell'azienda, se persona giuridica;
- c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
- d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
- e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- g) l'importo della retribuzione convenuta;
- h) l'orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:

- i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro previsto dall'articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l'indicazione della data di pagamento;
- j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell'istanza;
- k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.

## **6. Procedura di emersione**

Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all'articolo 11 del decreto 27

maggio 2020, l'INPS e l'INL definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari.

I datori di lavoro, in caso di esito positivo all'accoglimento della domanda di emersione, provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva ed apposita circolare.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sino alla data di conclusione del procedimento volto all'emersione - avviato dal datore di lavoro con l'inoltro dell'istanza secondo le modalità sopra precisate - sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro *"per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale"*.

La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l'istanza e nei casi di rigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l'esito negativo non sia indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 103 del decreto-legge in argomento, non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-*bis* del codice penale.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**  
**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**

**Roma, 03/06/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 69**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Vice Presidente*  
*Ai Consiglieri di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disciplina del Reddito di Emergenza**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si illustrano i requisiti di accesso al Reddito di*

## INDICE

1. *Introduzione e definizione*
2. *Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem*
3. *I requisiti*
  - 3.1. *Individuazione dei requisiti per l'accesso al beneficio*
    - A) *I requisiti di residenza*
    - B) *I requisiti economici*
  - 3.2. *I requisiti di compatibilità*
    - A) *Le ulteriori indennità Covid*
    - B) *Le prestazioni pensionistiche*
    - C) *I rapporti di lavoro dipendente*
    - D) *Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza*
4. *La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca*
5. *La concessione del beneficio*
6. *Il calcolo del beneficio economico*
7. *Finanziamento e monitoraggio*
8. *Regime fiscale*
9. *Istruzioni contabili*

### **1. Introduzione e definizione**

Il Reddito di emergenza (d'ora in poi Rem) istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto stesso.

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano tutti gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l'accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

### **2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem**

Ai sensi dell'articolo 82, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34/2020, il Rem può essere richiesto all'Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

- il sito internet dell'Inps ([www.inps.it](http://www.inps.it)), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l'Inps.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

### **3. I requisiti**

In base a quanto previsto dall'articolo 82, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.

I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

#### **3.1. Individuazione dei requisiti per l'accesso al beneficio. A) I requisiti di residenza. B) I requisiti economici**

##### **A) I requisiti di residenza**

Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.

##### **B) I requisiti economici**

I requisiti economici, descritti dal medesimo articolo 82, comma 2, lettere b), c) e d), sono relativi all'intero nucleo familiare.

Si ricorda che il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:

- *un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio.*

Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di aprile 2020.

Per il mese di aprile 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem:

<b>Composizione nucleo</b>	<b>Scala di equivalenza</b>	<b>Importo Rem</b>
Un adulto	1	<b>400 euro</b>
Due adulti	1.4	<b>560 euro</b>
Due adulti e un minorenni	1.6	<b>640 euro</b>
Due adulti e due minorenni	1.8	<b>720 euro</b>
Tre adulti e due minorenni	2*	<b>800 euro</b>
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave	2.1**	<b>840 euro</b>

\*la scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

\*\*la scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

- *un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.*

Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

- *un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.*

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, all'atto della presentazione della domanda, dall'Inps nell'ultima DSU, valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l'ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

### **3.2. I requisiti di compatibilità**

Il Rem **non è compatibile**, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:

- con le indennità COVID-19 di cui al seguente paragrafo a);
- con le prestazioni pensionistiche di cui al seguente paragrafo b);
- con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente paragrafo c);

- con il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al seguente paragrafo d).

## **A) Le ulteriori indennità Covid**

Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID e viene erogato – in presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.

Nel dettaglio, l'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 stabilisce che il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020.

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.

## **B) Le prestazioni pensionistiche**

Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. Tale requisito è verificato al momento di presentazione della domanda, e l'incompatibilità è indipendente dall'importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Quindi, nel caso in cui il Rem sia stato accolto ed erogato ad un nucleo familiare e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva.

Sono pertanto incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l'eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l'assegno sociale.

Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi da quelli di cui al punto d) (ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità *ex lege* 222/1984).

## **C) I redditi di lavoro dipendente**

Il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Per la verifica della soglia di incompatibilità si fa riferimento alla tabella del paragrafo 3, lettera B), della presente circolare.

Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.

Ad esempio, in un nucleo monocomponente, in presenza di rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.

Uguualmente, in caso di nucleo composto da due adulti e due minorenni, con soglia di compatibilità pari a 720 euro ( $400 \times 1.8$ ), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto in cassa integrazione, il requisito non è soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica superiore a euro 720.

## **D) Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza**

Il Rem è infine incompatibile con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (di cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019), ovvero con le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del nucleo familiare) inoltri, anche a ridosso della presentazione della domanda di Rem, un'altra istanza per fruire di una delle prestazioni incompatibili introdotte con i decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.

La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi "nella fase conclusiva" dell'istruttoria della/e domanda/e presentata/e dall'utente e ne condiziona l'accoglimento.

Il controllo di compatibilità, infatti, opera successivamente alla conclusione dell'istruttoria sugli altri requisiti e determina l'accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o di uno dei membri del proprio nucleo familiare.

È fatto salvo un meccanismo di conguaglio qualora le istanze scartate per incompatibilità con il REM avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole.

Si riportano di seguito alcuni esempi.

Per quanto riguarda la incompatibilità con le ulteriori indennità Covid:

- nucleo composto da 4 persone di cui un componente ha già beneficiato dell'indennità ai sensi all'articolo 28 del decreto-legge n. 18/2020 sopra richiamato, che presenta domanda di Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno un richiedente l'indennità per i lavoratori domestici di cui all'articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020: l'accoglimento e la liquidazione della seconda domanda ostano all'accoglimento della

domanda di Rem;

- nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno un richiedente l'indennità per liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata: l'accoglimento e la liquidazione della domanda di Rem ostano all'accoglimento della domanda di indennità per i liberi professionisti.

Si rappresenta, in ogni caso, che, laddove uno o più membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennità Covid, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del Rem, l'Istituto provvederà ad erogare la differenza spettante.

Relativamente, invece, alla incompatibilità con i trattamenti pensionistici, si riportano i seguenti esempi:

- nucleo composto da 4 persone (di cui un componente è titolare, da gennaio 2020, di una pensione di vecchiaia), che richiede il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;

- nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a maggio 2020, una pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede il Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà accolta.

In merito alla incompatibilità con RdC/PdC si riportano, infine, i seguenti esempi:

- nucleo composto da 3 persone, già titolare di RdC correntemente in pagamento, che richiede il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;

- nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto ad aprile 2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato rispetto dei requisiti reddituali: la domanda di Rem viene accolta.

#### **4. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca**

I dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, si rappresenta che l'articolo 82, comma 8, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che ai fini della verifica del possesso dei requisiti, relativi al patrimonio mobiliare di cui al comma 2, lettera c), l'Inps e l'Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

Laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l'Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.

## **5. La concessione del beneficio**

In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Al fine di rendere noto tempestivamente l'esito del procedimento, l'Istituto comunica l'accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l'Istituto rende tempestivamente disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accreditato su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Si precisa che, nelle ipotesi in cui l'Iban indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.

In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all'indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.

## **6. Il calcolo del beneficio economico**

L'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 stabilisce che il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, modificata ai fini Rem.

L'importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2.1, come di seguito meglio specificato nella tabella cui si fa rinvio.

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.



La presenza di un componente che si trova in tali condizioni viene autodichiarato in domanda.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare:

<b>Composizione nucleo</b>	<b>Scala di equivalenza</b>	<b>Importo Rem</b>
Un adulto	1	<b>400 euro</b>
Due adulti	1.4	<b>560 euro</b>
Due adulti e un minorenni	1.6	<b>640 euro</b>
Due adulti e due minorenni	1.8	<b>720 euro</b>
Tre adulti e due minorenni	2*	<b>800 euro</b>
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave	2.1**	<b>840 euro</b>

\* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

\*\* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

## **7. Finanziamento e monitoraggio**

Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza".

Pertanto, l'indennità in questione è erogata dall'INPS, previa domanda, nel rispetto del sopra menzionato limite di spesa.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF di cui all'articolo 82, comma 7, per la presentazione della domanda, è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

## **8. Regime fiscale**

Il beneficio economico straordinario del Rem, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/ 1973.

## **9. Istruzioni contabili**

L'onere per la misura di sostegno al reddito, prevista per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e denominata Reddito di emergenza, di cui

all'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020, sarà rilevato nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tale prestazione verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura "pagamenti accentrati" con i consueti schemi di contabilizzazione.

A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:

GAU30174 per la rilevazione dell'onere relativo al Reddito di emergenza - art. n. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

GAU10174 per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari del Reddito di emergenza - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

"3230 – Somme non riscosse dai beneficiari – "Reddito di emergenza" – art. n. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:

GAU24174 - per il recupero e il rientro del "Reddito di emergenza" – art. n. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, N. 34;

contraddistinto, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", dal codice bilancio:

"1180 – Recupero del Reddito di emergenza - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell'esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032.

Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 21-05-2020**

### **Messaggio n. 2103**

**OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità contributiva**

L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.

Al riguardo, l'Istituto ha dettato le istruzioni operative con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.

Pertanto, i *Durc On Line* che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020<sup>[1]</sup>, all'articolo 1, Allegato (parte 2), aveva sostituito il testo del comma 2 dell'articolo 103 prevedendo che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il*

*31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Omissis”.*

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, all’articolo 81, comma 1, è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo alla fine del medesimo periodo le parole: “, *ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.*” [2].

L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

In relazione a ciò, con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni impartite con il citato messaggio n. 1374/2020.

A tal fine, si rammenta che, attraverso la funzione <Consultazione> presente nel servizio, oltre ai *Durc On Line* in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con *scadenza di validità* nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020, come confermato dalla previsione in commento.

In ragione dei contenuti della previsione in esame, alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.

Si sottolinea peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

---

[1] Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 110 del 29-04-2020, Suppl. Ordinario n. 116, entrata in vigore il 30/04/2020.

[2] Il testo dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nella formulazione integrata dal decreto-legge n. 34/2020, risulta il seguente:

*“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. Omissis”*

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 22-05-2020**

**Messaggio n. 2131**

OGGETTO: **Disciplina del Reddito di Emergenza (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell'Istituto**

L'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 128 del 19 maggio 2020), ha istituito il Reddito di emergenza: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il diritto al beneficio è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto stesso.

Secondo quanto disposto dal decreto, il REm potrà essere richiesto all'Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del **30 giugno 2020** (articolo 82, commi 1 e 7, del D.L. n. 34 del 2020).

Al fine di garantire la tempestiva gestione delle domande, e in attesa dell'imminente pubblicazione della circolare applicativa, a partire dalla data odierna i cittadini potranno inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell'Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele